

**Zeitschrift:** Rivista Militare Ticinese  
**Herausgeber:** Amministrazione RMSI  
**Band:** 15 (1943)  
**Heft:** 6

**Rubrik:** Rubrica di diritto e procedura penale militare

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 02.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Rubrica di diritto e procedura penale militare

## Correzioni

Se qualche camerata ha letto la nostra rubrica nel fascicolo precedente, avrà facilmente avvertito che a pag. 101, dopo l'indicazione dell'art. 78 CPM. nel titolo della prima sentenza menzionata, dev'essere chiusa la parentesi e che a pag. 103, nell'ultimo capoverso delle note sulla sentenza Güdel, si deve leggere: „Contravviene a dette disposizioni non solo chi viene in possesso di tali **riproduzioni**” ecc.

Lo stesso camerata avrà poi sentito arricciarsi lo stomaco leggendo, a pag. 104, nell'ultima nota sulla sentenza Thomasius, uno „stabilisce”, al posto di „**che stabilisse**” (con due esse: „Una nuova riforma del Decreto, che stabilisse espressamente questa attribuzione, risolverebbe” ecc.).

Infine nell'indicazione dell'ultima sentenza menzionata dev'essere colmare una omissione, che toglie ogni significato alla frase, e leggere: „l'Ordinanza 28.5.40 del Cons. fed. estende l'applicabilità della legislaz. penale mil. **ai civili in** un notevole numero di reati”.

## Giurisprudenza del Tribunale militare di Cassazione.

**Mene contro la disciplina militare** (art. 99 CPM.).

**Propaganda nell'Es. contraria all'ordine pubblico** (Decr. Cons. fed. 4.12.39).

— La propaganda, comunista od altra, proibita dall'art. 1 del Decr. 4.12.39 non è solo quella diretta a provocare un mutamento dell'ordine costituzionale mediante la violenza, ma comprende qualsiasi attività intesa a diffondere determinate concezioni ed a procurare aderenti alle stesse;

— la costituzione di gruppi nell'intento di formulare lagnanze e reclami collettivi contrariamente al R.S. (n. 52) è punibile come attentato contro la disciplina militare a sensi dell'art. 99 CPM.;

— quando una determinata azione costituisce una violazione del Decr. che vieta la propaganda contraria all'ordine pubblico (punibile in applicaz. dell'art. 107 CPM.) ed in pari tempo un attentato contro la disciplina militare (art. 99), entra in considerazione solo quest'ultimo cui è comminata una sanzione più grave.

Sent. 13.3.43 nel procedim. Teutschmann.

**Propaganda contraria all'ordine pubblico** (Decr. Cons. fed. 4.12.39).

**Provocaz. ed incitam. alla violaz. degli obblighi militari** (art. 98 CPM.).

— Scopo del Decr. 4.12.39 è di proteggere l'Esercito contro il pericolo di una disgregazione. Per propaganda „nell'Esercito e presso persone appartenenti all'Esercito” s'intende quella diretta ad influire su un intiero aggruppamento e quella svolta presso singoli: l'espressione „persone appartenenti all'Esercito” deve essere intesa nel senso di persone „che si trovano in servizio”. (1)

— La provocazione e l'incitamento alla violazione degli obblighi militari sono punibili in applicazione dell'art. 98 CPM., indipendentemente dall'accertamento se essi abbiano realmente raggiunto degli obbligati al servizio militare. Sent. 19.9.42 nel procedim. Nelz e coimp.

**ten. col. Camponovo.**

(1) In questo senso è precisamente una nostra precedente nota (fascicolo I - 1943 pag. 17) nella quale, a proposito dell'Ordinanza 28.5.40 che contiene una uguale espressione, dicevamo che sarebbe stato preferibile usare i termini di „persone che si trovano in servizio”, anzichè „persone appartenenti all'Armata”.

## Bibliografia

### Sommario della „Revue Militaire Suisse”

#### Numero 11, novembre 1943:

**Comment intensifier l'instruction individuelle, en service actif**, par le Cap. E. M. G. Fichin (trad par le major de Vallière)

**L'emploi de l'outil de pionnier au combat**, extrait du journal „Kriegskunst in Wort und Bild” par le major Nicolas

**De la tourelle cuirassée mobile au char de combat**, par le capitaine E. Moser

**La bataille pour Nice** menée par le S. F. A. M. du 11 au 21 juin 1940

**Commentaires sur la guerre actuelle.** — En marge des opérations militaires. — Les événements du front Est

**Information:** Front à 4000 mètres

**Bulletin bibliographique**